

DELIBERA N. 163/06/CSP

**Procedimento nei confronti della società La 9 S.p.a.
(emittente televisiva in ambito locale "La 9")
per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 22 novembre 2006;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 18 novembre 2003;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 che approva il "*Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2006, n. 313*";

VISTA la propria delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

VISTA la nota pervenuta in data 22 maggio 2006 (prot. n. 21944/06) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso, a chiusura della campagna elettorale, oltre alla documentazione e al supporto audiovisivo, la

propria delibera n. 2/2006 dell'11 maggio 2006 con la quale ha accertato la violazione da parte della società La 9 S.p.a. della legge 22 febbraio 2000, n. 28, assumendo che l'emittente televisiva in ambito locale "La 9" ha irradiato nell'ultimo giorno della campagna per le elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, e precisamente il 7 aprile 2006, dalle ore 21.00 alle ore 22.00, una trasmissione non conforme ai principi sanciti dagli articoli 1 e 2 della citata legge, di parità di trattamento ed accesso ai programmi televisivi, né rientrante in alcuna delle tipologie previste dalla delibera di attuazione recata dalla delibera n. 29/06/CSP, vale a dire di comunicazione politica e messaggi politici autogestiti;

VISTO l'allegato verbale di accertamento dell'11 maggio 2006 con il quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto, a seguito della trasmissione delle memorie da parte della società La 9 S.p.a. in data 21 aprile 2006, ha rilevato, in particolare, che:

- la trasmissione in questione consiste in vecchie registrazioni dei comizi ed interventi del Partito Radicale Italiano, con evidente in sovrimpressione il simbolo della Rosa nel Pugno – soggetto politico partecipante alla campagna elettorale per le elezioni politiche 2006 – per tutta la durata della registrazione, senza contraddittorio e senza che è stato concesso analogo spazio ad altri partiti politici concorrenti;
- detta trasmissione non rientra in alcune delle categorie disciplinate dalla delibera n. 29/06/CSP, con particolare riferimento all'articolo 19, comma 3, il quale, relativamente al periodo di campagna elettorale, fa divieto di fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto, in trasmissioni diverse da quelle ivi elencate;
- le eccezioni addotte dall'emittente televisiva non possono essere accolte: infatti, la tesi secondo la quale la trasmissione contestata va inserita nella tipologia dei messaggi autogestiti a pagamento, sia per il contenuto che per la forma, non è condivisibile, in quanto manca la dicitura "messaggio elettorale a pagamento" con l'indicazione del soggetto politico committente, né tantomeno può essere accettata la giustificazione circa l'insufficiente segnalazione della trasmissione dovuta alla mera distrazione dell'ufficio tecnico nella messa in onda;
- infine, il programma oggetto di contestazione è stato irradiato nell'ultimo giorno della campagna elettorale, prima del c.d. "silenzio", senza dunque la possibilità di un tempestivo adeguamento in via compositiva;

CONSIDERATO quanto disposto dall'articolo 19, comma 3 della delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, secondo cui: *"Nel periodo di cui al comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto"*;

CONSIDERATO che la trasmissione in esame non è caratterizzata dalla presenza del contraddittorio ai fini della qualificazione quale programma di comunicazione politica, né reca per tutta la sua durata la dicitura "Messaggio elettorale a pagamento",

con l'indicazione del soggetto politico committente, ai fini dell'applicazione della disciplina del messaggio politico autogestito a pagamento;

RITENUTO, pertanto, di aderire alla proposta del Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto circa la sussistenza della violazione, da parte della società La 9 S.p.a., esercente l'emittente televisiva in ambito locale "La 9", degli articoli 1 e 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni e integrazioni, degli articoli 4, comma 3, e 6 del decreto 8 aprile 2004 (codice di autoregolamentazione), nonché degli articoli 17 e 19, comma 3 della delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, in quanto si tratta di programma diverso da quelli di comunicazione politica e messaggi politici autogestiti consentiti nella competizione elettorale ai fini della propaganda politica;

VISTO l'articolo 11-quinquies, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATA l'impossibilità di ordinare trasmissioni a carattere compensativo, essendo la delibera del Comitato regionale per le Comunicazioni del Veneto n. 2/2006 pervenuta successivamente alla chiusura della campagna elettorale;

RITENUTO, pertanto, che – allo stato – la misura idonea ad eliminare gli effetti del comportamento dell'emittente nel corso della campagna elettorale sia quella consistente nella trasmissione, da parte dell'emittente stessa, di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari relatori, Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, ai sensi dell'art. 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

alla società La 9 S.p.a., esercente l'emittente televisiva "La 9", con sede in via Venezia, 57 – c.a.p. 35129 Padova, di trasmettere nella programmazione della fascia oraria 21.00 – 22.00, un messaggio recante il seguente contenuto: *"L'emittente televisiva "La 9" ha irradiato, durante lo svolgimento della campagna per le elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, nella fascia oraria 21.00 – 22.00, una trasmissione non conforme ai principi sanciti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, di parità di trattamento ed accesso ai programmi televisivi, e contrastante con gli articoli 4, comma 3 e 6 del decreto 8 aprile 2004, e 17*

e 19, comma 3 della delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, in quanto diversa dai programmi di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti quali strumenti di propaganda politica consentiti nel periodo elettorale attraverso il mezzo televisivo”.

La presente delibera viene trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto, ai fini della verifica della sua ottemperanza.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – All’attenzione del direttore dott.ssa Laura Arià, Direttore del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”. La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507877.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11- quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi del citato articolo 11-quinquies, comma 4, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 22 novembre 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Caterina Catanzariti

